

09338-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -

BANCA

Art. 169 c.p.c. -

Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -

Natura del termine nel
giudizio d'appello e
modalità per la sua
proroga

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Ud. 26/01/2021 -
CC

Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -

R.G.N. 21070/2019

Dott. ANDREA FIDANZIA

- Rel. Consigliere

Clon 9338
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21070-2019 proposto da:

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (GIA'

(omissis)

SOC COOP), elettivamente

domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in

(omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

, rappresentata e

difesa dall'avvocato

(omissis)

;

- controricorrente -

contro

98
21

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 351/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

- che viene proposto dalla (omissis) s.p.a., affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza n. 536 del 24 aprile 2019 con la quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto dalla stessa banca avverso la sentenza del 17 novembre 2006 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta ^{da} (omissis) e (omissis) (quest'ultimo poi deceduto ed al quale sono subentrati nel giudizio di secondo grado gli eredi (omissis)

(omissis)) ha accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. (omissis) (originariamente tratto sulla (omissis) s.p.a.) ammontava alla data del 31 dicembre 1990 ad € 309.874,14 e, per l'effetto, ha condannato lo stesso istituto al pagamento a favore dei correntisti della stessa somma oltre ^{ti}accesso di legge.

La Corte d'Appello ha condiviso l'impostazione del giudice di primo grado che aveva accertato, sulla scorta della distinta di versamento n. (omissis), che, contrariamente a quanto annotato dalla banca, i correntisti avevano versato sul loro conto corrente un assegno dell'importo di € 300.000,00;

- che (omissis) si è costituita in giudizio con controricorso;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

che entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis comma 2° cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

- 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 169 cod. proc. civ. sul rilievo che la Corte d'Appello aveva erroneamente rigettato l'istanza formulata in data 7 febbraio 2019 dalla banca (che non aveva restituito nei termini di cui all'art. 169 cod. proc. civ. il proprio fascicolo ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2008) di autorizzazione alla restituzione del proprio fascicolo di parte, sul rilievo che la causa era già stata trattenuta in decisione;

che tale rifiuto contrastava con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato rideposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della precisazione delle conclusioni, costituisce una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso la rimessione della causa sul ruolo;

2. che il motivo è infondato;

che se è pur vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine di cui all'art. 169 cod. proc. civ. per la restituzione del fascicolo ritirato al momento della precisazione delle conclusioni è perentorio solo nel giudizio di primo grado (vedi Cass. n. 29309/2017), tuttavia, il termine ordinatorio è suscettibile di proroga, a norma dell'art. 154 cod. proc. civ., purchè la relativa istanza sia stata presentata prima della sua scadenza e comunque la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice (significativa è l'espressione "può");

- che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, l'istanza di autorizzazione alla restituzione del fascicolo – cui può implicitamente attribuirsi natura di istanza di proroga del termine di cui all'art. 169 cod. proc. civ. – è stata presentata dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, scaduto il 25 gennaio 2008 (non è dato sapere né dalla sentenza impugnata né dal ricorso le ragioni per cui dal momento della precisazione delle conclusioni al momento della decisione sia trascorso un tempo così lungo);

- che, peraltro, questa Corte, in una fattispecie analoga, nello statuire che qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto (artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. att. cod. proc. civ.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, ha

ritenuto di includere anche quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, solo se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo (Cass n. 15672 del 15/07/2011), ritenendo quindi indefettibile l'autorizzazione (non doverosa) del giudice;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 2729 cod. civ. e 115, 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente irrilevante ed inammissibile la dichiarazione scritta rilasciata dal cassiere della banca – da cui risulta che l'operazione per cui è causa non era mai stata effettuata dal correntista – mentre tale dichiarazione avrebbe dovuto essere valutata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio, quali i documenti da cui risultava il c.d. storno tecnico nonché la circostanza che la distinta di versamento, oltre alla firma della correntista (*omissis*), recava una sigla "non interpretabile";

4. che il motivo è manifestamente infondato nonché inammissibile;

che, in particolare, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi *ex plurimis* Cass. n. 1229/2019) che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;

che nessuna delle fattispecie sopra enunciata rientra nel caso in esame, atteso che la ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un elemento (dichiarazione del cassiere costituente prova atipica) che comunque sarebbe stato soggetto al libero convincimento del giudice – e non costituente quindi prova legale – ed avrebbe potuto essere valorizzato, solo in concomitanza con altre circostanze purchè non smentito dal raffronto critico con altre risultanze del processo (vedi Cass. 13229/2015);

che, nel caso di specie, a prescindere della dichiarazione del cassiere, il giudice di secondo grado ha escluso la ricorrenza di altre circostanze che avvalorassero la ricostruzione della banca, avendo ritenuto non documentata la dedotta annotazione sul giornale di cassa del terminale VSC2 di uno "storno tecnico", e valutando che la distinta di versamento recante la sottoscrizione riconducibile alla correntista (omissis), comprovasse l'effettuazione del versamento del relativo importo sul conto corrente;

che tale valutazione in fatto, in quanto spettante al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità se non a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (norma di cui non è stata neppure lamentata la violazione), di talché ^{per cui} le censure della ricorrente si appalesano come inammissibili in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito;

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.100,00 di cui € 100,00 per spese, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 26 gennaio 2021

Il Presidente

Massimo Ferro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 APR 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello